



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000043
DATA: 13/02/2019 08:45
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 417 DEL 14.01.2019 , AL DOTT. FRANCESCO COSTA. CONCLUSIONE DELL'INCARICO ENTRO IL 30.06.2019. COMPENSO LORDO € 7.500,00 – COSTO TOTALE € 7.500,00.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pierpaola D'Alessandro

ADOTTATO DA:

Amministrazione della Ricerca

CLASSIFICAZIONI:

- [03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ior.it
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Struttura di Supporto Direzionale
- Affari Legali e Generali
- Servizio Prevenzione e Protezione

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000043_2019_determina_firmata.pdf	D'Alessandro Pierpaola	BCCF4096357D2DD3EA816C9F38EACFD 152EEC417269164CBD97C691FFD7FE1F 9
DETE0000043_2019_Allegato1.pdf:		40123EA6436E0142EF7DA4A6B03E44C4 B4B23793DCB3FAB1C3C856E45B8B1909



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 417 DEL 14.01.2019 , AL DOTT. FRANCESCO COSTA. CONCLUSIONE DELL'INCARICO ENTRO IL 30.06.2019. COMPENSO LORDO € 7.500,00 – COSTO TOTALE € 7.500,00.

IL DIRETTORE

premessato che:

- con deliberazione n. 237 del 30 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale ha conferito la direzione della Struttura Complessa "Amministrazione della Ricerca" alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Dirigente Amministrativo con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2 del D. Lg. N. 502/1992 e smi, a far data dal 1° novembre 2015;
- richiamata la deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016, con la quale sono state confermate le deleghe assegnate con deliberazione 199 del 1^ agosto 2016, per consentire la prosecuzione delle attività fino ad eventuale successiva verifica e/o modifica in coerenza con le scelte organizzative della nuova direzione, ed in base alla quale il contratto verrà sottoscritto dalla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca;

considerato che l'argomento del presente atto rientra nelle fattispecie sopra richiamate;

richiamati:

- la deliberazione n. 180 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Direttore Generale ha preso atto della griglia di riferimento per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata/commissionata;
- la deliberazione n. 439 del 18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro atipici", contenente all'art. 8 la specifica procedura comparativa, preliminare alla stipula di contratti di lavoro atipico, in relazione all'attività di ricerca scientifica;
- il D.Lgs. nr. 124 del 2015 (Legge Madia);
- l'art. 7 co. VI del D.Lgs. nr. 165 del 2001;



in primo luogo

premesso che con deliberazione n. 212 del 9 settembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione prende atto che con Decreto Direttoriale 26 novembre 2015 prot. n. 2935/Ric. il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha ammesso al finanziamento il Progetto di Ricerca dal titolo: "IRMI – CREAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA MULTIREGIONALE (ITALIAN REGENERATIVE MEDICINE INFRASTRUCTURE) PER LO SVILUPPO DELLE TERAPIE AVANZATE FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE D'ORGANI E TESSUTI" - CUP "D38C13000650008" (codice identificativo CNT01_00177_888744), che questo Ente ha presentato come Partner del CLUSTER "ALISEI";

in secondo luogo

vista la lettera prot. nr. 1301 del 06.02.2019 con la quale, ai sensi del citato Regolamento approvato con Deliberazione nr. 439 del 2014, il prof. Nicola Baldini, sotto la propria responsabilità, **dichiara**:

1.

di aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto, tramite le opportune analisi organizzative nell'ambito della Unità Operativa/ Dipartimento e in ambito aziendale, volte a verificare l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio ovvero acquisito secondo le ordinarie forme di reclutamento, alle esigenze rappresentate nella lettera del 07.01.2019;

2.

che, in data 14.01.2019, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it - sez. Lavora con noi – Bandi lavoro autonomo, l'Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n. 417 del 14.01.2019 per:

ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON È POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO: collaborazione alla conduzione del Progetto di seguito citato, finalizzato allo sviluppo sperimentale di prodotti utili alla creazione di una infrastruttura multiregionale per lo sviluppo delle terapie avanzate finalizzate alla rigenerazione di organi e tessuti nell'ambito del Progetto IRMI (Italian Regenerative Medicine Infrastructure) – CUP "D38C13000650008" (Responsabile del progetto : Prof. Nicola Baldini).

PROGETTO: "IRMI – CREAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA MULTIREGIONALE (ITALIAN REGENERATIVE MEDICINE INFRASTRUCTURE) PER LO SVILUPPO DELLE TERAPIE AVANZATE FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE D'ORGANI E TESSUTI" - CUP "D38C13000650008" – Codice PRWeb: 6542. (Responsabile del progetto: Prof. Nicola Baldini).

Profilo professionale richiesto: *titoli di studio:* Laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41); *esperienze professionali:* precedenti esperienze di lavoro sullo sviluppo di terapie innovative in ambito ortopedico che prevedano applicazioni chirurgiche. Precedenti esperienze in studi sulla realizzazione di prototipi in stampa 3D nel settore dell'ortopedia e delle malattie muscoloscheletriche , che comprenda la capacità a sviluppare prototipi tramite la conoscenza di programmi



di modellazione 3D attraverso la modellazione digitale avanzata (Rhino, AUTOCAD). Inoltre costituirà criterio preferenziale di valutazione il possesso di precedenti esperienze di collaborazione nella conduzione di studi clinici nel settore dell'ortopedia e delle malattie muscoloscheletriche; *altre competenze richieste*: buona conoscenza della lingua inglese (livello B); *Area albo collaboratori*: Area 01 Medica e Chirurgica.

NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE: prestazione d'opera intellettuale di natura professionale.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: il professionista contribuirà alla progettazione e sviluppo di un prototipo con materiali 3D biocompatibili come riempitivo osseo, tramite l'impiego di linguaggio CAD e di programmi di modellazione 3D e tramite l'impiego della stampante 3D in dotazione al laboratorio. In particolare la prestazione verterà sullo studio preliminare e sulla successiva identificazione delle applicazioni chirurgiche migliori per i prototipi 3D da sviluppare in ambito ortopedico.

DECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE: La prestazione dovrà concludersi il 30.06.2019. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto .

Il professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Costo totale STIMATO (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente, SALVO EVENTUALI INCREMENTI DEGLI ONERI DI LEGGE IN VIGENZA DI CONTRATTO) : € 7.500,00

modalità' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: La prestazione potrà essere prestata anche presso la SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell'Ente, previa accordi con il Responsabile dell'attività.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

responsabile ior referente per l'attività: Responsabile della SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell'Ente o persona da lui delegata.

budget: progetto codice PRWeb 6542 .

3.

che è stata espletata la valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute entro la data di scadenza dell'Avviso di cui sopra, con Verbale del 04.02.2019 da cui risulta che il **candidato valutato idoneo** allo svolgimento dell'incarico in oggetto è:



DOTT. FRANCESCO COSTA, nato il 01.04.1989 a Bologna (BO), C.F.CSTFNC89D01A944D, p.iva nr. 03736801204, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.07.2017 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché abilitato all'esercizio della professione di Medico nel febbraio 2018 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bologna ed alla relativa Cassa Previdenziale ENPAM;

4.

richiede alla SC Amministrazione della Ricerca di procedere all'attribuzione di 1 contratto di lavoro atipico (prestazione d'opera intellettuale di natura professionale), così come dall'Avviso di cui sopra, al dott. Francesco Costa.

5.

si impegna a far rispettare nei confronti del professionista le seguenti condizioni: assenza di vincolo di subordinazione; assenza di orario di lavoro predeterminato; non inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'Istituto; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

in terzo luogo

preso atto che la documentazione relativa alla presente procedura comparativa è agli atti della SC Amministrazione della Ricerca;

infine

considerato che la spesa del presente incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale comprende:

Costo totale stimato salvo eventuali incrementi degli oneri di legge in vigore di contratto € 7.500,00

Di cui

-compenso lordo stimato (comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del professionista vigenti in relazione al periodo contrattuale; IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) € 7.500,00

Secondo le modalità previste nel "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, l'incarico inoltre prevede un budget per un massimo di € 500,00 per la partecipazione a meeting/convegni, presentazioni scientifiche relativi all'oggetto del contratto e regolarmente autorizzati;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Ente ,



Determina

richiamate le premesse integralmente,

1.

di approvare il contratto, allegato alla presente, al professionista:

DOTT. FRANCESCO COSTA, nato il 01.04.1989 a Bologna (BO), C.F.CSTFNC89D01A944D, p.iva nr. 03736801204, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.07.2017 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché abilitato all'esercizio della professione di Medico nel febbraio 2018 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bologna ed alla relativa Cassa Previdenziale ENPAM;

2.

di dare atto che il costo complessivo di **Euro 7.500,00** derivante dal presente provvedimento, troverà regolare contabilizzazione nei rispettivi conti economici di Bilancio:

1. 81.60.10. 03 "Altre forme di lavoro autonomo Sanitario", per Euro 7.500,00;

3.

di autorizzare il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento della somma sopraindicata, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del Servizio competente;

4.

di dare atto ad ogni conseguente effetto che ai sensi dell'art. 7, comma 6, 2° capoverso, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008, sul dirigente coordinatore dell'attività di ricerca, ricade la responsabilità amministrativa che deriva dal ricorso a contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie o dall'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

5.

di demandare al Servizio Unificato Prevenzione e Protezione il compito di fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

6.

di regolamentare la prestazione d'opera intellettuale di natura professionale in questione in apposito contratto individuale la cui sottoscrizione - per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - è in capo alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, come da deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016 citata in premessa;



7.

di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso per il tramite della SSD Affari Legali e Generali dell'Ente alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nonché per il medesimo tramite analogo informazione sarà trasmessa alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna come da nota 13432/2009;

8.


di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale del nominativo del libero professionista, dell'oggetto dell'incarico affidato e del compenso erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi al compenso, come disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33;

9.

di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Pierpaola D'Alessandro

Firmato digitalmente da:
Pierpaola D'Alessandro



Allegato 1

PER IL PROFESSIONISTA

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

- che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 417 del 14.01.2019 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:**

DOTT. FRANCESCO COSTA, nato il 01.04.1989 a Bologna (BO), C.F.CSTFNC89D01A944D, p.iva nr. 03736801204, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.07.2017 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché abilitato all'esercizio della professione di Medico nel febbraio 2018 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bologna ed alla relativa Cassa Previdenziale ENPAM,

nell'ambito del progetto denominato "IRMI – CREAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA MULTIREGIONALE (ITALIAN REGENERATIVE MEDICINE INFRASTRUCTURE) PER LO SVILUPPO DELLE TERAPIE AVANZATE FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE D'ORGANI E TESSUTI" - CUP "D38C13000650008" (Responsabile del progetto: Prof. Nicola Baldini).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E

DOTT. FRANCESCO COSTA, nato il 01.04.1989 a Bologna (BO), C.F.CSTFNC89D01A944D, p.iva nr. 03736801204, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.07.2017 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché abilitato all'esercizio della professione di Medico nel febbraio 2018 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bologna ed alla relativa Cassa Previdenziale ENPAM (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto:** il professionista contribuirà alla progettazione e sviluppo di un prototipo con materiali 3D biocompatibili come riempitivo osseo, tramite l'impiego di linguaggio CAD e di programmi di modellazione 3D e tramite l'impiego della stampante 3D in dotazione al laboratorio. In particolare la prestazione verterà sullo studio preliminare e sulla successiva identificazione delle applicazioni chirurgiche migliori per i prototipi 3D da sviluppare in ambito ortopedico.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30.06.2019 e decorrerà dal
fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

La prestazione potrà essere prestata anche presso la SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell'Ente, previa accordi con il Responsabile dell'attività.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Il **Responsabile** della SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell'Ente o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di **€ 7.500,00 complessivo per l'intero periodo**, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a:

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3;

Secondo le modalità previste nel "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, l'incarico inoltre prevede un budget per un massimo di € 500,00 per la partecipazione a meeting/convegni, presentazioni scientifiche relativi all'oggetto del contratto e regolarmente autorizzati.

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

IOR ha l'obbligo di assicurare la copertura per la responsabilità Civile verso terzi, derivante dalle prestazioni professionali svolte per conto dello IOR. Il Professionista si dovrà obbligatoriamente adeguare alle norme



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate da IOR, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il Professionista solleva IOR da ogni responsabilità derivante da infortuni compreso l'infortunio in itinere e a tale proposito rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere, malattia e malattia professionale. È a carico del Professionista la stipula di un'eventuale polizza assicurativa relativa alla copertura di tali rischi.

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal " Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista/Collaboratore. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "*Regolamento del 2008*"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitigli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Professionista si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente all'URL <http://www.ior.it/il-rizzoli/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" (deliberazione n. 225 del 27.10.2017).

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/ 63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzando i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scaricabili dall'area intranet della SC Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2229 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 – Riservatezza 8 – Conflitto di interesse e 9 – Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.

In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico del Dott. Francesco Costa insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla norme vigenti. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Professionista.

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro

Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Professionista

Dott. Francesco Costa

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Professionista dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- art. 1 – Oggetto della prestazione
- art. 2 – Durata e decorrenza
- art. 4 – Compenso
- art. 6 – Copertura assicurativa
- art. 7 – Obbligo di riservatezza
- art. 8 – Conflitto di interesse
- art. 9 – Norme di Comportamento
- art. 10 – Clausola di non concorrenza
- art. 11 – Natura del rapporto
- art. 12 - Risoluzione del contratto
- art. 13 – Registrazione del contratto e imposta di bollo

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data


ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro

Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Professionista

Dott. Francesco Costa



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 2

DA RESTITUIRE A IOR

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

- che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 417 del 14.01.2019 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:**

DOTT. FRANCESCO COSTA, nato il 01.04.1989 a Bologna (BO), C.F.CSTFNC89D01A944D, p.iva nr. 03736801204, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.07.2017 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché abilitato all'esercizio della professione di Medico nel febbraio 2018 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bologna ed alla relativa Cassa Previdenziale ENPAM,

nell'ambito del progetto denominato "IRMI – CREAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA MULTIREGIONALE (ITALIAN REGENERATIVE MEDICINE INFRASTRUCTURE) PER LO SVILUPPO DELLE TERAPIE AVANZATE FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE D'ORGANI E TESSUTI" - CUP "D38C13000650008" (Responsabile del progetto: Prof. Nicola Baldini).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA


L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E

DOTT. FRANCESCO COSTA, nato il 01.04.1989 a Bologna (BO), C.F.CSTFNC89D01A944D, p.iva nr. 03736801204, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 18.07.2017 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché abilitato all'esercizio della professione di Medico nel febbraio 2018 ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bologna ed alla relativa Cassa Previdenziale ENPAM (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto:** il professionista contribuirà alla progettazione e sviluppo di un prototipo con materiali 3D biocompatibili come riempitivo osseo, tramite l'impiego di linguaggio CAD e di programmi di modellazione 3D e tramite l'impiego della stampante 3D in dotazione al laboratorio. In particolare la prestazione verterà sullo studio preliminare e sulla successiva identificazione delle applicazioni chirurgiche migliori per i prototipi 3D da sviluppare in ambito ortopedico.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30.06.2019 e decorrerà dal
fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

La prestazione potrà essere prestata anche presso la SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell'Ente, previa accordi con il Responsabile dell'attività.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Il **Responsabile** della SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell'Ente o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di **€ 7.500,00 complessivo per l'intero periodo**, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a:

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3;

Secondo le modalità previste nel "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, l'incarico inoltre prevede un budget per un massimo di € 500,00 per la partecipazione a meeting/convegni, presentazioni scientifiche relativi all'oggetto del contratto e regolarmente autorizzati.

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

IOR ha l'obbligo di assicurare la copertura per la responsabilità Civile verso terzi, derivante dalle prestazioni professionali svolte per conto dello IOR. Il Professionista si dovrà obbligatoriamente adeguare alle norme



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate da IOR, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il Professionista solleva IOR da ogni responsabilità derivante da infortuni compreso l'infortunio in itinere e a tale proposito rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere, malattia e malattia professionale. È a carico del Professionista la stipula di un'eventuale polizza assicurativa relativa alla copertura di tali rischi.

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal " Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista/Collaboratore. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "*Regolamento del 2008*"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitigli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Professionista si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente all'URL <http://www.ior.it/il-rizzoli/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" (deliberazione n. 225 del 27.10.2017).

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/ 63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni e modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzando i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scaricabili dall'area intranet della SC Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2229 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 – Riservatezza 8 – Conflitto di interesse e 9 – Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.

In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico del Dott. Francesco Costa insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla norme vigenti. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Professionista.

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro

Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Professionista
Dott. Francesco Costa

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Professionista dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- art. 1 – Oggetto della prestazione
- art. 2 – Durata e decorrenza
- art. 4 – Compenso
- art. 6 – Copertura assicurativa
- art. 7 – Obbligo di riservatezza
- art. 8 – Conflitto di interesse
- art. 9 – Norme di Comportamento
- art. 10 – Clausola di non concorrenza
- art. 11 – Natura del rapporto
- art. 12 - Risoluzione del contratto
- art. 13 – Registrazione del contratto e imposta di bollo

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro

Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Professionista
Dott. Francesco Costa